

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) dell'Helvetia

per l'assicurazione del debito residuo obbligatoria (decesso) per il contratto di prestito della RCI Finance SA

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Basi contrattuali

Costituiscono le basi del contratto d'assicurazione:

- il contratto di prestito (denominato di seguito «contratto di finanziamento») tra la RCI Finance SA (denominata in seguito RCI) e il beneficiario del prestito;

- le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA);

- in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Al fine di garantire una migliore leggibilità è utilizzata solo la forma maschile.

1.2 Rapporto d'assicurazione e parti coinvolte

Tra la RCI in veste di stipulante e l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Helvetia) in veste di assicuratore sussiste un contratto d'assicurazione collettiva a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di finanziamento dei clienti RCI assicurati (persona assicurata).

I diritti assicurativi derivanti dalle presenti CGA riguardano esclusivamente l'Helvetia. Se si dovesse verificare un caso d'assicurazione non sussiste alcun diritto assicurativo nei confronti della RCI.

1.3 Condizioni Generali d'Assicurazione

Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona assicurata risp. dell'avente diritto. In particolare definiscono in modo esauritivo i diritti a prestazioni.

2 Modalità dell'assicurazione

2.1 Rischio assicurato

La presente assicurazione del debito residuo è obbligatoria. Essa è parte integrante del contratto di finanziamento e comprende la copertura del seguente rischio:

- **decesso** in seguito a infortunio o malattia.

2.2 Persona assicurata

Possono beneficiare della copertura assicurativa le persone fisiche con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che esercitano un'attività lucrativa e stipulano il contratto di finanziamento con la RCI. Se il contratto di finanziamento prevede una solidarietà passiva, risulta assicurata solo la prima persona indicata nel contratto. Non possono essere assicurate più persone, risp. persone giuridiche.

2.3 Ammissione all'assicurazione

L'ammissione all'assicurazione del debito residuo obbligatoria avviene con la stipula del contratto di finanziamento tra la RCI e il beneficiario del finanziamento (persona assicurata).

2.4 Età d'entrata ed età termine

L'assicurazione inizia non prima del compimento del 18° anno di vita (età d'entrata) e termina al più tardi il giorno del compimento del 65° anno di vita (età termine) della persona assicurata.

2.5 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre nel momento in cui viene versata la somma di finanziamento.

2.6 Termine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa con il termine ordinario o anticipato del contratto di finanziamento, al più tardi tuttavia nel momento in cui viene rimborsata l'intera somma di finanziamento, al massimo alla scadenza di 72 mesi (è possibile una proroga massima di 12 mesi se anche il contratto di finanziamento rimane in vigore).

Senza termine ordinario risp. anticipato del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa cessa inoltre nei seguenti casi:

- il giorno successivo al compimento del 65° anno di età;
- con il decesso della persona assicurata;
- in caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.

In riferimento ai casi summenzionati, ad eccezione della lett. a) sussiste un obbligo di comunicazione della persona assicurata risp. dei suoi eredi nei confronti del Servizio alla clientela RCI.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Somme d'assicurazione

Nell'ambito della presente assicurazione del debito residuo l'Helvetia eroga prestazioni d'assicurazione complessive fino a un importo massimo pari a CHF 100'000 per contratto di finanziamento.

3.2 Prestazioni in caso di decesso

3.2.1 Diritto in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata l'Helvetia eroga una prestazione in capitale unica per un ammontare pari al debito residuo, incl. eventuali arretrati e interessi di mora al momento del decesso.

3.2.2 Nessun diritto a prestazioni in caso di decesso

Non viene erogata alcuna prestazione in capitale in caso di decesso in seguito:

- a) a una malattia o le conseguenze di un infortunio per le quali la persona assicurata negli ultimi 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di finanziamento risp. al momento della sottoscrizione della stessa ha dovuto ricorrere a un trattamento medico o assentarsi dal suo posto di lavoro;
- b) alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
- c) all'allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l'utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersione (con profondità superiore a 40m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; base jumping; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI, scala UIAA), canyoning e vela d'altura;
- d) a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali;
- e) suicidio durante i primi 2 anni successivi all'inizio dell'assicurazione.

4 Diritto alle prestazioni

4.1 Diritto alle prestazioni

In veste di stipulante la RCI è l'avente diritto per tutte le prestazioni nei confronti dell'Helvetia. Tali prestazioni servono esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pagamento contrattuali della persona assicurata risp. dei suoi eredi derivanti dal contratto di finanziamento nei confronti della RCI e vengono erogate esclusivamente e direttamente alla RCI.

L'Helvetia offre una copertura assicurativa ed è tenuta a fornire le prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni di ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comunitaria dalla Svizzera, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

4.2 Inalienabilità dei diritti

Tutte le prestazioni derivanti dalla presente assicurazione non possono né essere costituite in pegno, né cedute.

4.3 Pagamento del premio

I premi assicurativi (incl. eventuali tasse di bollo) sono parti integranti delle rate di finanziamento pagabili mensilmente previste nell'ambito del contratto di finanziamento. Nel caso si verifichi un evento assicurato le prestazioni dell'Helvetia includono i premi assicurativi.

4.4 Partecipazione alle eccedenze

La presente assicurazione non dà alcun diritto di partecipazione alle eccedenze.

5 Sinistri

5.1 Obblighi in caso di sinistro

Tutti i sinistri vanno immediatamente comunicati al service provider dell'Helvetia incaricato dell'amministrazione dei sinistri:

Financial & Employee Benefits Services (febs) SA

casella postale 1763, 8401 Winterthur,

Telefono: 052 266 02 89, Fax: 052 266 02 01,

E-mail: rci@febs.ch

Il service provider inoltrerà alla persona assicurata risp. alla persona che ha notificato il sinistro il modulo di notifica del sinistro.

Assieme al modulo di notifica firmato, occorre inoltrare tempestivamente anche la documentazione necessaria per la valutazione e la verifica della legittimità del diritto alle prestazioni assicurative.

5.2 Verifica del diritto alle prestazioni assicurative

Per poter valutare la legittimità del diritto alle prestazioni, vanno obbligatoriamente trasmessi all'Helvetia o al service provider incaricato i seguenti documenti:

- **il modulo di notifica del sinistro compilato in ogni sua parte**

- **in caso di decesso:** certificato di morte ufficiale e un attestato medico (certificato medico) indicante la causa del decesso, l'inizio e il decorso della malattia o della lesione corporale che ha condotto al decesso della persona assicurata. In caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche il rapporto della polizia.

Si potrà procedere al regolamento di un sinistro solo qualora la documentazione sia completa e plausibile. La prestazione assicurativa viene corrisposta unicamente se sono stati presentati tutti i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto alla prestazione e se il diritto viene riconosciuto. Le spese derivanti da suddette verifiche sono a carico degli eredi della persona assicurata.

L'Helvetia è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie.

L'Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso.

5.3 Obbligo di collaborare

Nell'ambito dell'obbligo di collaborare, gli eredi della persona assicurata sono tenuti a:

- autorizzare l'Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato a richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, uffici pubblici, compagnie e istituti d'assicurazione e soggetti terzi, tutte le informazioni e gli atti necessari e a esonerarli dall'obbligo del segreto;
- comunicare all'Helvetia, risp. al service provider da essa incaricato immediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute precedente e attuale e il decorso della malattia o dell'infortunio.

Se gli eredi della persona assicurata non ottemperano a uno di questi obblighi, il diritto alle prestazioni decade e l'Helvetia sarà autorizzata a rifiutare l'erogazione delle prestazioni fino all'adempimento degli obblighi.

6 Disdetta

L'assicurazione non può essere disdetta durante il periodo di validità del contratto di finanziamento.

7 Disposizioni particolari

7.1 Trasmissione di dati a terzi

La persona assicurata prende atto e si dichiara d'accordo che sia l'Helvetia sia la RCI possono cedere a terzi esterni, in particolare alla Financial & Employee Benefits Services SA (febs) a Winterthur, determinati servizi e l'esecuzione di determinate attività nell'ambito della presente assicurazione.

7.2 Protezione dei dati

Nel rispetto della protezione dei dati, l'Helvetia e i terzi da essa incaricati, sono autorizzati a raccogliere ed elaborare i dati necessari all'elaborazione del contratto e all'evasione del sinistro presso la RCI o soggetti terzi.

La persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento la comunicazione o una rettifica delle informazioni che la riguardano. Si garantisce la tutela degli interessi privati degni di protezione della persona assicurata, nonché degli interessi pubblici preponderanti.

I dati personali che vengono forniti per l'elaborazione della presente assicurazione e quelli da presentare inerenti ad un caso di prestazione, vengono gestiti dall'Helvetia risp. dai terzi da essa incaricati esclusivamente ai fini della stipula e dell'elaborazione dell'assicurazione nonché del trattamento e dell'evasione dei sinistri.

L'Helvetia risp. i terzi da essa incaricati e la RCI sono autorizzati a scambiare, elaborare e trasmettere le informazioni e i dati necessari per l'elaborazione del contratto. Se necessario, essi vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a co- e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati, nonché a tribunali, autorità e uffici pubblici. La protezione dei dati è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

7.3 Comunicazioni e denunce

Le comunicazioni inerenti al rapporto assicurativo devono sempre avvenire in forma scritta o altra forma (ad es. e-mail, SMS) che ne consenta la prova per testo. L'Helvetia declina ogni responsabilità per danni in relazione all'utilizzo di canali di comunicazione elettronici, per quanto non risultino delle irregolarità da parte dell'Helvetia. Le comunicazioni destinate all'Helvetia acquistano validità non appena la Financial & Employee Benefits Services SA o l'Helvetia ne accusano ricevimento.

7.4 Imposte

Secondo le vigenti disposizioni, gli eredi della persona assicurata sono tenuti a dichiarare le prestazioni d'assicurazione alle autorità fiscali.

7.5 Foro competente e diritto applicabile

La presente assicurazione è retta esclusivamente dal diritto svizzero. In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il foro della località svizzera in cui risiede la persona assicurata o si trova la sede dello stipulante (RCI) o dell'assicuratore (Helvetia).